



Regolamento
LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Ultimo aggiornamento: marzo 2017

Indice

1	PREMESSA	3
1.1	<i>Oggetto</i>	3
1.2	<i>Perimetro di applicazione e modalità di recepimento</i>	3
1.3	<i>Riepilogo aggiornamenti</i>	3
1.4	<i>Glossario</i>	3
2	PRINCIPI GENERALI	5
2.1	<i>Ruoli e Responsabilità</i>	5
2.1.1	<i>Capogruppo</i>	5
2.1.2	<i>Banche appartenenti al Gruppo</i>	6
3	PROCESSI	7
3.1	<i>Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi</i>	7
3.2	<i>Specificazioni</i>	7
3.3	<i>Procedimento da seguire in caso di superamento del limite al numero degli incarichi e obblighi di informativa</i>	8
3.3.1	<i>presso il Banco BPM</i>	8
3.3.2	<i>presso le Banche appartenenti al Gruppo</i>	8

1 Premessa

1.1 Oggetto

Il presente Regolamento individua i criteri operativi per la determinazione di un limite al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale delle Banche del Gruppo Banco BPM. Tali soggetti dedicano comunque un'adeguata disponibilità, in termini temporali, all'espletamento del proprio incarico.

Nel presente Regolamento viene altresì disciplinata la procedura da applicare nel caso di incarichi assunti oltre i limiti consentiti.

L'applicazione dei principi stabiliti dal presente Regolamento lascia impregiudicato il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del cod. civ. e dall'art. 20.3.2 dello Statuto, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Gruppo, nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (divieto di "interlocking").

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il presente Regolamento si applica a Banco BPM ed alle altre Banche del Gruppo operanti in Italia per gli aspetti specificatamente indicati, ferma l'assoggettabilità delle Banche del Gruppo con sede in paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia alla normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2013/36/UE.

Il presente Regolamento è approvato mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, con il supporto del Comitato Nomine e sentito il Collegio Sindacale e, a seguire, viene recepito mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione e - ove previsto - dell'Assemblea di ciascuna Banca del Gruppo cui si applica. Le eventuali variazioni successive saranno approvate e recepite con le medesime modalità.

La Capogruppo, nell'ambito del proprio ruolo di indirizzo e coordinamento, potrà autorizzare, ove richiesto dalle specifiche caratteristiche di operatività, le singole Banche del Gruppo ad applicazioni parziali ovvero all'adozione di modalità di recepimento graduali.

1.3 Riepilogo aggiornamenti

Nuovo Regolamento.

1.4 Glossario

Con riferimento agli ambiti ed agli aspetti disciplinati nel presente Regolamento, si assumono i "Termini di Riferimento" nel seguito descritti.

BANCO BPM O CAPOGRUPPO: identifica Banco BPM Società per Azioni.

GRUPPO (O GRUPPO BANCO BPM): identifica il Gruppo Banco BPM di cui Banco BPM è Capogruppo.

ESPONENTI: identifica i componenti: (i) del Consiglio di Amministrazione; (ii) effettivi del Collegio Sindacale; (iii) della Direzione Generale (Direttore Generale, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali), delle banche del GRUPPO.

INCARICO ESECUTIVO: identifica le cariche di amministratore esecutivo e precisamente: (i) Amministratore Delegato; (ii) Amministratore Unico o incarichi equivalenti; (iii) Direttore Generale, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali; (iv) componente del Comitato Esecutivo; (v) Amministratore con deleghe operative o che svolge anche di fatto: a) funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa; b) incarichi direttivi sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.

INCARICO NON ESECUTIVO: identifica gli incarichi di:

- a) AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO: (i) Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al Comitato Esecutivo; (ii) componente del Consiglio di Sorveglianza non appartenente al relativo Comitato dei controlli, quando si versi, per espressa disposizione statutaria, nella fattispecie di cui all'art. 2409-terdecies, lett. f-bis), del cod. civ.;
- b) CONTROLLO: (i) componente effettivo del Collegio Sindacale; (ii) componente del Consiglio di Sorveglianza, quando quest'ultimo non abbia i compiti di cui all'art. 2409-terdecies, lett. f-bis), del cod. civ.; (iii) componente del Comitato dei controlli costituito nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza; (iv) componente del Comitato per il controllo sulla gestione, nelle società rette con modello di *governance* monistico.

ORGANIZZAZIONI CHE NON PERSEGUONO PRINCIPALMENTE OBIETTIVI COMMERCIALI: (i) gli enti pubblici non economici; (ii) le associazioni, riconosciute o non riconosciute; (iii) i comitati; (iv) le fondazioni (comprese quelle disciplinate dal D.Lgs. 153/1999); (v) le cooperative cui sia stata riconosciuta la qualifica di ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; (vi) le imprese sociali, in qualunque forma costituite (e pertanto anche nel caso in cui abbiano la forma di società di capitali o società cooperative o di consorzi o di società consortili), disciplinate dal D.Lgs. n. 155/2006; (vii) i consorzi obbligatori, i consorzi per l'ammasso di prodotti agricoli, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario.

SOCIETÀ DEL GRUPPO: identifica genericamente tutte le Banche e tutte le altre Società del Gruppo Banco BPM.

SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO: identifica genericamente le società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società consortili, i consorzi, quando questi ultimi siano diversi dalle *Organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali*, gli enti pubblici economici.

SOCIETÀ NON COMMERCIALI: identifica le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto) che non svolgono attività commerciale.

2 Principi Generali

L'accettazione dell'incarico comporta, da parte dell'ESPONENTE, una valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei compiti e dei doveri associati all'incarico il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di incarichi ESECUTIVI/NON ESECUTIVI ricoperti in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO nonché delle attività professionali svolte dall'interessato, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale, ivi compresa la partecipazione a Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto, e salvi altresì i divieti previsti dalla disciplina in materia di *interlocking*, la carica di ESPONENTE è altresì incompatibile con cariche di natura politica, per tali intendendosi le cariche di parlamentare nazionale e di membro del Governo. E' inoltre raccomandato che le cariche di ESPONENTI non vengano svolte da soggetti che rivestano la carica di parlamentare europeo ovvero di componente dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia).

In relazione alle prescrizioni che riguardano gli incarichi ricoperti anche all'esterno del GRUPPO, ed ai correlati obblighi di informativa al pubblico previsti dalla normativa vigente, gli ESPONENTI sono tenuti a fornire alla propria banca di appartenenza tutte le informazioni necessarie, ivi incluso, in caso di variazioni, il loro costante e tempestivo aggiornamento. Dette informazioni ed i relativi aggiornamenti sono resi per iscritto, avvalendosi della modulistica eventualmente predisposta dalla funzione che svolge le attività di segreteria. Sono fatte salve le disposizioni previste in base alle norme di volta in volta vigenti concernenti la prevenzione dei conflitti di interesse.

2.1 Ruoli e Responsabilità

2.1.1 Capogruppo

Al fine di esprimere un indirizzo e un governo unitario, il Consiglio di Amministrazione della CAPOGRUPPO determina i principi, le regole ed i limiti in materia di cumulo degli incarichi cui devono attenersi gli ESPONENTI della CAPOGRUPPO e delle altre Banche del GRUPPO.

La funzione che svolge le attività di segreteria per ciascuna Banca del GRUPPO, inclusa la CAPOGRUPPO, sulla base delle informazioni ricevute dai propri ESPONENTI:

- rileva annualmente gli INCARICHI ESECUTIVI / NON ESECUTIVI ricoperti dagli stessi in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO;
- rende noti i predetti incarichi nell'“Informativa al Pubblico” redatta ai sensi della Sezione VII, Capitolo 1, Titolo IV delle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013 e successive modificazioni e integrazioni) di Banca d'Italia nonché, per Banco BPM, nella Relazione sul Governo Societario.

2.1.2 Banche appartenenti al Gruppo

Al fine di conseguire la piena e concreta attuazione del modello di GRUPPO, le Banche del GRUPPO:

- devono dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, ai principi, regole e limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dai propri ESPONENTI;
- forniscono tempestiva notizia alla competente funzione della CAPOGRUPPO - deputata a presidiare, coordinare e monitorare i processi di gestione degli affari societari delle controllate - di quanto a loro comunicato in materia dai propri ESPONENTI, comunque sempre prima che gli stessi assumano un incarico ESECUTIVO / NON ESECUTIVO in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO;
- attuano le proprie deliberazioni, ove previsto dal presente Regolamento, in accordo con il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

3 Processi

3.1 Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi

Ciascun ESPONENTE può ricoprire contemporaneamente (tenendo conto anche degli incarichi ricoperti nell'ambito del GRUPPO BANCO BPM) soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi:

- a) un INCARICO ESECUTIVO con due INCARICHI NON ESECUTIVI; *oppure*
- b) quattro INCARICHI NON ESECUTIVI.

Fermo quanto previsto nel par. 3.2 "Specificazioni", per tutti gli ESPONENTI delle Banche del GRUPPO sono fissati i seguenti limiti massimi:

- per gli **Esponenti che ricoprono un INCARICO ESECUTIVO** in Banche del GRUPPO, non possono essere assunti INCARICHI ESECUTIVI in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO e possono essere assunti 2 INCARICHI NON ESECUTIVI in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO;
- per gli **Esponenti che ricoprono un INCARICO NON ESECUTIVO** in Banche del GRUPPO, possono essere assunte le seguenti combinazioni di cariche:
 - 1 INCARICO ESECUTIVO in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO e 1 INCARICO NON ESECUTIVO in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO;
 - in alternativa,*
 - 3 INCARICHI NON ESECUTIVI in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO.

3.2 Specificazioni

Sono assunte le seguenti specificazioni:

- a) non sono rilevanti, ai fini del presente Regolamento, gli incarichi ricoperti in società in fase di scioglimento e di liquidazione ai sensi delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del cod. civ. ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4, del cod. civ. e nelle procedure previste dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico;
- b) non sono rilevanti, ai fini del presente Regolamento, gli incarichi ricoperti presso SOCIETÀ NON COMMERCIALI o ORGANIZZAZIONI CHE NON PERSEGUONO PRINCIPALMENTE OBIETTIVI COMMERCIALI;
- c) gli incarichi ricoperti:
 - all'interno del GRUPPO BANCO BPM o presso taluna delle società delle quali Banco BPM possieda, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale o dei

diritti di voto ovvero una partecipazione che consenta l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione; oppure

- nell'ambito di enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013,

sono considerati come un unico incarico, ferma restando l'applicabilità delle previsioni di cui alla successiva lett. d);

- d) fermo restando le esenzioni di cui alle precedenti lett. a) e b), per gli incarichi ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo valgono le seguenti previsioni: (i) la compresenza di INCARICHI ESECUTIVI, oppure di INCARICHI ESECUTIVI e INCARICHI NON ESECUTIVI, è computata come un unico INCARICO ESECUTIVO; (ii) la presenza di soli INCARICHI NON ESECUTIVI viene computata come un unico INCARICO NON ESECUTIVO;
- e) ai fini del presente Regolamento, una società appartiene ad un medesimo "gruppo" quando controlla altre società, è controllata da altre società o è soggetta, con altre società, a comune controllo. Per "controllo" si fa riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, del cod. civ.

3.3 Procedimento da seguire in caso di superamento del limite al numero degli incarichi e obblighi di informativa

3.3.1 presso il Banco BPM

In caso di superamento dei limiti di cui al presente Regolamento, in occasione della nomina o nel corso del mandato, l'ESPONENTE interessato informa tempestivamente il proprio organo di appartenenza e, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione della Banca di appartenenza, il quale fissa un termine entro cui l'ESPONENTE è tenuto ad assumere le conseguenti decisioni per il ripristino dei suddetti limiti.

Il Consiglio di Amministrazione può, valutata la situazione nell'interesse del GRUPPO, acconsentire a deroghe al presente Regolamento da parte dell'ESPONENTE, previo parere del Comitato Nomine, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti cogenti previsti dalle applicabili disposizioni legislative e/o regolamentari dell'Unione Europea, nazionali o prescritti dallo Statuto.

3.3.2 presso le Banche appartenenti al Gruppo

I candidati alla nomina di ESPONENTE di una Banca del GRUPPO devono fornire al competente Organo di Amministrazione della stessa Banca - che a sua volta ne dà notizia alla competente funzione della Capogruppo deputata a presidiare, coordinare e monitorare i processi di gestione degli affari societari delle controllate - la situazione aggiornata degli INCARICHI ESECUTIVI / NON ESECUTIVI da ciascuno rivestiti.

In caso di superamento dei limiti di cui al presente Regolamento, in occasione della nomina o nel corso del mandato, l'ESPONENTE informa tempestivamente il proprio Consiglio di Amministrazione, il quale – in accordo con il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo - fissa un termine entro cui l'ESPONENTE è tenuto ad assumere le conseguenti decisioni per il ripristino dei suddetti limiti.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo può, valutata la situazione nell'interesse del GRUPPO, acconsentire a deroghe al presente Regolamento da parte degli ESPONENTI di una Banca del GRUPPO, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti cogenti previsti dalle applicabili disposizioni legislative e/o regolamentari dell'Unione Europea o prescritti dallo Statuto.